

Firmata sul filo di lana la convenzione 2022 dell'Agencia con il Ministero dell'economia

Dogane, controlli predittivi

Utilizzo di nuove tecnologie e accesso libero alla Gdf

DI CRISTINA BARTELLI

I controlli in Dogana predittivi e raddoppiati. Nuove tecnologie per gli accertamenti doganali e nuovi protagonisti. La convenzione firmata il 27 dicembre al fotofinish tra ministero dell'economia e l'Agencia guidata da Marcello Minenna riparte a pieno regime dopo il covid e affronta le novità del dlgs 157/22 che ha messo sullo stesso piano sia in dogana sia fuori dallo spazio doganale i controlli sulle merci effettuati da parte di Agencia delle dogane e della Guardia di finanza con il rischio di duplicazioni per le imprese. Ecco le novità

Gli obiettivi della convenzione. Tra gli obiettivi in ambito fiscalità, che sembrano più a consuntivo che a preventivo, considerata la data in cui sono siglati, anche l'Agencia delle dogane sperimenterà i controlli predittivi: «rafforzare l'attività di intelligence, anche attraverso lo sviluppo di strumenti tecnologici di controllo predittivo,

mediante il trattamento razionale delle informazioni che tengano conto degli elementi sintomatici di frode fra loro coordinati a sistema, con il requisito della concordanza». Ma non solo. C'è ancora da fare i conti con la Brexit, nella convenzione si evidenzia che: «Ad un anno dalla Brexit, terminato il periodo transitorio, come detto in precedenza, si prevedono ulteriori impatti per la logistica e le imprese dal momento che le procedure alle frontiere con la Gran Bretagna saranno rallentate da controlli su dichiarazioni doganali, licenze, certificazioni e test di conformità». Il ritardo della firma agita i lavoratori: «Non eravamo mai arrivati a quattro giorni dalla scadenza per il confronto sulla Convenzione», fa notare Vincenzo Patricelli coordinatore di flp sigla sindacale dei lavoratori delle agenzie fiscali, «Siamo in fortissima difficoltà per carenza di personale e di risorse economiche».

Doppi controlli in azienda e dogana. La disposizione

del dlgs 157/22, articolo 4 mette sullo stesso piano per i controlli delle merci in entrata nel mercato Ue doganieri e guardia di finanza. Dunque scompare la differenza di ruoli e compiti che vedeva una autonomia nello spazio doganale da parte degli uomini dell'Agencia che però non potevano operare accessi ad esempio in azienda, riservati alle fiamme gialle. Dalla lettura della norma la differenza scompare e potrebbe esserci il rischio di una duplicazione di compiti e soprattutto di doppie verifiche per i contribuenti. Sul punto Patricelli dichiara che: «abbiamo chiesto all'autorità politica di intervenire sull'articolo 4 del Decreto Legislativo 157/2022, pericoloso perché aggrava il problema dei possibili doppi controlli alle stesse aziende e crea danni all'azione amministrativa. Aspettiamo di incontrare a gennaio il Vice-ministro Maurizio Leo, che conosce bene il fisco e la macchina amministrativa».

© Riproduzione riservata

Energia, canoni out

Bonus energia, rivalutazione dei canoni fuori dal calcolo dell'incremento dei costi, a meno che non riaddebiti in maniera analitica al cliente finale il costo aumentato del prezzo della materia prima. Così l'Agencia delle entrate, con la risposta a interpellato n. 597 di ieri, ha chiarito i dubbi legati all'applicazione delle agevolazioni concesse per alle imprese non energivore e non gasivore sugli aumenti di costo della componente energetica (dl 21/2022 art. 3 e 4).

L'istante è una società che gestisce in un presidio ospedaliero una pluralità di servizi relativi anche agli impianti di climatizzazione. La remunerazione di tali servizi avviene con pagamento di canoni periodici, assoggettati a un complesso meccanismo di rivalutazione che tiene conto delle fluttuazioni del costo della componente energetica e di parametri estranei al settore energetico (ad es. il costo della manodopera). Pertanto, l'impresa (non energivora e non gasivora), chiede all'Agencia se possa beneficiare dei tax credit in misura piena o se invece nel calcolo dell'agevolazione debba essere espunta la parte di costo ribaltata sul cliente vista la rivalutazione del canone. L'Agencia, in definitiva, ritiene che detta rivalutazione sia legata «ad un processo di indicizzazione estraneo al meccanismo di calcolo dell'agevolazione delineato dal legislatore», con la conseguenza che il meccanismo «non può essere assimilato ad un vero e proprio ribaltamento del costo dell'energia con effetti in termini di riduzione della spesa effettivamente sostenuta» e non va considerato nel calcolo degli aumenti dei costi energetici che rendono possibile ottenere il beneficio. Alle imprese, però, non può concedersi in misura corrispondente il tax credit nel caso in cui sia previsto sul cliente un «analitico riaddebito del costo (aumentato) del prezzo della materia prima».

Giulia Sirtoli

© Riproduzione riservata

Fiscal unit verticale ok

In caso di opzione per il consolidato orizzontale, i precedenti consolidati verticali tra società sorelle si interrompono. Sono perdite pregresse quelle maturate con la tassazione di gruppo preesistente. Questi i chiarimenti dell'Agencia delle entrate contenuti nella risposta a interpellato n. 596 del 27 dicembre 2022.

Nel dettaglio, l'opzione per il regime consolidato è esercitabile, in coerenza con i principi enunciati dalla sentenza della Cgue (nelle cause C-39/13, C-40/13 e C-41/13), anche dalle società sorelle con residenza in Italia o in stati firmatari dell'accordo sullo spazio economico europeo che assicurano uno scambio effettivo di informazioni con l'Italia. In questo caso, è richiesto che il non residente che controlla le società designi una di queste a esercitare l'opzione per tutte, in qualità di consolidante. A tal fine, ricorda l'Agencia, la consolidante deve soddisfare alcuni requisiti fissati dall'art. 117 Tuir, co. 2 bis.

Ciò premesso e considerato che l'istante, insieme alle altre società rientranti nel consolidato verticale aderirà, in qualità di consolidata, a decorrere dal periodo di imposta 2023, al consolidato orizzontale facente capo alla controllata designata, l'Agencia conclude che il consolidato verticale «si interromperà, senza gli effetti di cui all'articolo 124, commi 1, 2 e 3 del Tuir, al termine del periodo d'imposta 2022».

Infine, le Entrate sottolineano che le eccedenze di imposta riportate a nuovo nell'ambito dei precedenti regimi di tassazione di gruppo permangono nella esclusiva disponibilità delle (future ex) società consolidanti, (Tuir, art. 124, co. 4) mentre «le perdite maturate in vigore della precedente opzione si qualificano come pregresse rispetto al nuovo consolidato tra sorelle».

Giulia Sirtoli

© Riproduzione riservata

Mobilità Uk-Italia non di sola andata

DI DONATELLO PIRLO
E GIANMARIA FAVALORO

Brexit, Covid 19 e remote working transfrontaliero sono solo alcuni degli elementi che hanno favorito un vero e proprio cambio di rotta della mobilità tra Italia e Regno Unito. Tuttavia, se è vero che i regimi attrattivi all'italiana hanno spinto molti connazionali a rientrare in Italia, è altrettanto vero che data la stabilità (e la ri-attivabilità) del regime res-non-dom all'inglese gli stessi potrebbero pensare ad un successivo ri-trasferimento oltremarica.

Come noto, il generale clima di incertezza generato dalle trattative Brexit ha favorito la rilocalizzazione in Italia di intere attività economiche, personale altamente qualificato e/o high net worth individuals (HNWIs). Allo stesso modo, il proliferare dell'emergenza Covid ha condizionato le abitudini, la mobilità e l'organizzazione dell'attività lavorativa fornendo spazi per fattispecie inedite quali il remote-working transfrontaliero. In questo contesto, l'attrattività garantita dai regimi speciali di matrice italiana (lavoratori impatriati, neo-residenti e pensionati neo-residenti) nonché l'impareggiabile patrimonio paesaggistico, culturale ed enogastronomico, stanno continuando a giocare un ruolo fondamentale in sede di trasferimento nel bel paese. Con riferimento alla mobilità in uscita dal Regno Unito, appare di fondamentale importanza valutare ex ante le possibili implicazioni fiscali, patrimoniali e finanziarie derivanti dal trasferimento in Italia. In tal senso, considerare le specificità delle rispettive normative domestiche e, al contempo, identificare gli eventuali rimedi offerti dalla convenzione in vigore tra Regno Unito e Italia, potrebbe portare ad im-

portanti opportunità di pianificazione. Tra le fattispecie più ricorrenti si segnalano quelle riguardanti i redditi di lavoro dipendente e/o autonomo percepiti su base transfrontaliera sia nel caso di attività lavorative svolte nel Regno Unito anche successivamente al trasferimento in Italia, sia con riferimento alle remunerazioni differite derivanti da piani di incentivazione aziendale. Allo stesso modo, analoghe considerazioni possono essere estese anche per quanto attiene ai redditi di natura finanziaria e/o nel caso di partecipazione a piani di carried interest.

In aggiunta, in sede di trasferimento in Italia, risulta particolarmente importante valutare gli impatti (potenziali) derivanti dal funzionamento della normativa antielusiva tra cui, in particolare, le cd. temporary non residence rules. Ad esempio, tali disposizioni potrebbero comportare la tassazione differita (al momento del rientro in Uk) di dividendi e/o capital gain realizzati durante il periodo di residenza in Italia (inferiore a 5 anni). A tal proposito, effettuare specifiche valutazioni circa i redditi incassati durante il periodo di non residenza, le tempistiche di un possibile rientro nel Regno Unito e le particolarità afferenti al funzionamento della cd. remittance basis of taxation assume un carattere strategico. Tutto ciò premesso, in carenza di una gestione ottimizzata dei redditi e degli investimenti di natura finanziaria e immobiliare detenuti oltremarica, vi è il rischio di incorrere in inefficienze fiscali. Inoltre, considerando che il Regno Unito manterrà una sua attrattività sia in funzione della stabilità del regime res-non-dom, sia dell'apertura internazionale del sistema-paese è evidente che non si possa escludere un'ulteriore inversione di tendenza anche ad opera dei soggetti rientrati in Italia.

© Riproduzione riservata